

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Tribunale Ordinario di Udine Sezione seconda civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3917/2017 promossa da: T.XXXXXXXXXXX S.R.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. B.XXXXXX M.XXXXXX ATTORE

contro

H.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A. (C.F. XXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. C.XXXXXX M.XXXXXXXXXXX CONVENUTO CONCLUSIONI Per parte attrice: "Con riferimento al contratto di leasing n. 329466/1 di cui è causa, in via concorrente o alternativa o subordinata: 1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate sia nella citazione che nella presente memoria, la nullità della clausola E) del contratto, ripresa nel successivo verbale di consegna, nella parte che prevede che le variazioni in diminuzione del canone non opereranno oltre la riduzione di due punti dell' indice base per l' indicizzazione dei canoni (clausola floor). Conseguentemente condannarsi la Banca convenuta a versare all' attrice il complessivo importo di 69.548, 44, maturato sino all' aprile 2017, risultante dal ricalcolo delle indicizzazioni senza il limite indicato; oltre alle ulteriori somme che matureranno in corso di causa e che verranno accertate.

1.1.) In subordine dichiararsi nulla l' intera previsione contrattuale che regola il tasso di interesse e disporsi il ricalcolo del Piano finanziario di rimborso con l' applicazione dei tassi indicati nell' art. 117 TUB comma 7 ovvero in alternativa al tasso legale; condannando la Banca convenuta, anche a titolo di risarcimento del danno, a restituire all' attrice il maggiore importo che risulterà essere stato versato rispetto all' importo che risulterà dal piano riformulato; stabilendo che il canone da versare da parte dell' utilizzatrice per il corso del contratto sino alla conclusione sia quello previsto nel piano ricalcolato in sostituzione di quello contrattuale.

pagina 1 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 1.3) In ulteriore subordine ove la clausola floor debba ritenersi essenziale nell' economia del contratto, dichiararsi la nullità dell' intero contratto di leasing; conseguentemente condannarsi la Banca convenuta a restituire all' attrice tutte le somme da quest' ultima versate e versande in corso di causa, a qualsiasi titolo, in esecuzione delle disposizioni contrattuali nella misura che verrà indicata e accertata in causa.

2. Accertata la violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi di chiarezza, trasparenza e buona fede previsti dal TUB, in particolare: - per violazione dell' obbligo di indicare l' effettiva quotazione del parametro variabile (libor chf); - per artificiosa e occulta maggiorazione dell' importo dei canoni fissi; dichiararsi le nullità conseguenti e disporsi il ricalcolo del Piano finanziario di rimborso con l' applicazione dei tassi indicati nell' art. 117 TUB comma 7 ovvero in alternativa al tasso legale; condannando la Banca convenuta, anche a titolo di risarcimento del danno, a restituire all' attrice il maggiore importo che risulterà essere stato versato rispetto all' importo che risulterà dal piano riformulato; stabilendo che il canone da versare da parte dell' utilizzatrice per il corso del contratto sino alla conclusione sia quello previsto nel piano ricalcolato in sostituzione di quello contrattuale.

3. Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di rischio cambio: - per difformità del testo della

clausola prevista nel contratto e nel verbale di consegna rispetto al testo previsto nei fogli informativi dell' epoca; - per genericità ed indeterminazione non essendo indicati, nè la valuta estera, nè il rapporto di cambio; - per ulteriore indeterminazione non essendo indicate nel contratto la reale quotazione del tasso libor, nè allegato e ricostruibile il piano di ammortamento; - per immeritevolezza di tutela attesa anche la duplice asimmetria delle basi di calcolo e comunque la mancanza di una valida causa concreta; - per violazione della buona fede e mancanza di alea consapevole.

Conseguentemente condannarsi la banca convenuta a restituire all' attrice tutte le somme da quest' ultima versate a titolo di rischio cambio, al netto di quelle ricevute per il medesimo titolo e delle restituzioni per gli errori, nella misura di 117.798, 68 calcolati alla data del 30.04.2018 (ultima fattura V2 18005002 del 30.04.2018); oltre agli interessi legali da ciascun singolo versamento nella misura ex art. 1284, 4 comma c.c. dalla data di notifica della citazione.

Stabilendo inoltre che l' attrice nulla deve alla Banca convenuta a tale titolo, né per fatture emesse e ancora non pagate, né per fatture da emettere in futuro; con obbligo di restituzione di quanto ulteriormente versato in corso di causa successivamente alla data del 30.04.2018. 4. Accertare e dichiarare la nullità ovvero l' inadempimento contrattuale o precontrattuale della banca per inosservanza delle norme di legge; in particolare di quelle stabilite dal TUF e dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento Consob di attuazione n. 11522/98 e succ. come illustrato in atti.

Conseguentemente condannarsi la banca convenuta a versare alla società attrice, anche a titolo di risarcimento del danno: - tutte le somme pagate dall' attrice a titolo di rischio cambio, al netto di quelle ricevute per il medesimo titolo, nella misura complessiva indicata al precedente punto 3; - tutte le somme che la Banca convenuta non ha riconosciuto all' attrice in riduzione dei canoni fissi a causa del limite al ribasso previsto dalla clausola cosiddetta floor, nella misura indicata al precedente pagina 2 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 punto 1; ovvero nella misura che verrà accertata; con gli interessi legali nella misura ex art. 1284, 4 comma c.c. dalla data di notifica della citazione, al saldo.

Dichiararsi in ogni caso che il contratto dovrà eseguirsi per il futuro secondo buona fede, senza l' applicazione della clausola di rischio cambio e quella del cosiddetto floor. 5) Spese di lite rifuse.

In via Istruttoria disporsi CTU affinché: A) (primo quesito: calcolo degli importi versati per rischio cambio) "Accerti il Consulente tecnico gli importi addebitati da H.XXXXXXXXXX A.XXXXXXXXXX spa e versati da T.XXXXXXXXXXX srl nel corso del contratto di cui è causa a titolo di rischio cambio, al netto degli importi accreditati al medesimo titolo e degli importi già restituiti con note di credito per errori di calcolo". B) (secondo quesito: ricalcolo delle indicizzazioni senza il tasso floor) Ricalcoli il Consulente tecnico le indicizzazioni secondo le previsioni contrattuali senza il limite alla discesa del parametro previsto nel contratto; determini la differenza con le indicizzazioni fatturate o accreditate dalla Banca" C) (terzo quesito: ricalcolo del Piano finanziario ai tassi TUB) Ricalcoli il Consulente tecnico il piano finanziario del contratto di cui è causa applicando al capitale finanziato (dedotto l' anticipo versato dall' utilizzatore) e alla durata in esso stabilita (decorrente dalla presa in consegna) i tassi minimi previsti dall' art. 117 TUB in luogo delle altre diverse condizioni in punto tasso previste nel contratto; Determini la differenza tra gli interessi previsti nel piano finanziario calcolato come sopra e quelli netti versati e da versare dall' attrice a titolo di interessi e indicizzazioni secondo il piano contrattuale . " Per parte convenuta: " in RITO: - a) accerti e dichiari il Tribunale l' improcedibilità dell' azione proposta da T.XXXXXXXXXXX S.r.l. per mancato valido esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010; - b) accerti e dichiari il Tribunale l' inammissibilità delle domande tardivamente proposte da T.XXXXXXXXXXX in udienza e/o colla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. NEL MERITO: - b) rigetti il Tribunale le domande tutte avanzate dall' attrice nei confronti di H.XXXXXXXXXX A.XXXXXXXXXX S.p.a . , in quanto indeterminate e/o inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, ivi compresa la prescrizione dei diritti azionati, e/o in via gradata, riduca le pretese avversarie per le ragioni tutte esposte, ivi compresa la prescrizione ed il concorso del fatto colposo dell' attrice, con esclusione del risarcimento

di ogni danno che la medesima avrebbe potuto evitare coll' ordinaria diligenza, ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: pagina 3 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 - c) in caso di accoglimento delle pretese avversarie volte ad ottenere la dichiarazione di nullità della pretesa clausola "floor" e/o della clausola di rischio cambio, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte, la nullità anche della clausola di rischio tasso, accerti e dichiarati di diritto di H.XXXXXXX A.XXXXXXX S.p.a. di ottenere il pagamento e/o la restituzione degli importi accreditati - e che dovessero essere accreditati nel prosieguo del rapporto - all' attrice in forza della clausola di rischio tasso, nella misura di euro 166.898, 50, ovvero in quella diversa, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, importi maggiorati degli interessi legali dai singoli accreditati o, comunque, dalla domanda, anche ex art. 1284, comma 4, c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE XXXXXXXX: - d) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la radicale ed integrale nullità del contratto di leasing n. 329466/1, condanni comunque il Tribunale T.XXXXXXXXXXX s.r.l. a restituire a H.XXXXXXX A.XXXXXXX l' immobile oggetto del contratto stesso (e cioè l' area di terreno urbanizzato sita in Comune di Ferrara, via W.XXXX 2, classificata nel PRG "sottozona D2.2" E distinta nel catasto terreni di detto Comune al Foglio 194, Mappale 267, mq 2326, r.XX euro 16, 36, r.a. euro 10, 21, nonché l' edificio ivi realizzato e censito al catasto fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 194, Mappale 342, sub 1, via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Z.XX 2, cat. d/8, r.XX euro 3.974, 00, meglio descritti sub docc. 2 e 3), nonché a corrispondere a H.XX un indennizzo per il godimento del bene concesso in leasing fino all' effettivo rilascio e a restituire gli importi versati a titolo di indicizzazioni nella misura che verrà provata in corso di causa, nonché ogni altro credito derivante dal contratto di leasing anche a titolo di rimborso spese, importi maggiorati degli interessi legali dai singoli accreditati o, comunque, dalla domanda, anche ex art. 1284, comma 4, c.c.; - e) per l' effetto, compensi il Tribunale, per le ragioni esposte, ogni eventuale credito dell' attrice con quello di H.XXXXXXX A.XXXXXXX S.p.a. di cui ai punti precedenti e con ogni ulteriore credito che la banca dovesse maturare in corso di causa nei confronti dell' attrice medesima, fino alla rispettiva concorrenza e condanni T.XXXXXXXXXXX S.r.l. a pagare e/o restituire alla convenuta l' eccedenza a credito di quest' ultima, pari ad euro 62.200, 70, ovvero alla diversa somma, anche superiore, che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi - calcolati ex art. 1284, comma 4, c.c. - maturati successivamente alla compensazione; - e) condanni il Tribunale, in ogni caso, T.XXXXXXXXXXX S.r.l. a rifondere ad H.XXXXXXX A.XXXXXXX S.p.a. le spese di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: - Senza che ciò implichi accettazione dell' inversione dell' onere probatorio, né rinuncia agli effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c., ed ove ritenuto necessario, si avanzano le seguenti istanze: - A) Si chiede l' ammissione di prova per interpello del legale rappresentante dell' attrice e per testi sui seguenti capitoli di prova (omissis) - B) omissis - C) Ove ritenuto necessario, senza che ciò implichi accettazione dell' inversione dell' onere probatorio né rinuncia alla non contestazione, si chiede che il Giudice voglia disporre - tenuto comunque conto dell' eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta - C.T.U. , atta a determinare: - i) la conformità, anche a seguito degli accreditati e rimborsi effettuati da H.XX in relazione e/o a rettifica delle indicizzazioni richieste, tra quanto addebitato all' attrice in relazione al contratto di leasing n. pagina 4 di 18 o Is- Q -Q -Q "S O .5 LL- W. U CO".. o (/) co g z E LU Lu or 5 3 o lu co co Q Q P p ro ro E E Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 329466/1, anche a titolo di rischio tasso e rischio cambio, e il piano finanziario contrattualmente convenuto e alle condizioni contrattuali indicate, quantificandone i relativi importi, nonché, ove ritenuto necessario, la determinatezza e determinabilità delle condizioni contrattuali di tale contratto e di eventuali successive modificazioni consensuali del medesimo, e l' univocità del Piano di ammortamento desumibile dalle condizioni contrattuali stesse; - ii) l' eventuale differenza, positiva o negativa, fra quanto corrisposto dall' attrice in esecuzione della clausola di rischio tasso e rischio cambio e quanto la stessa avrebbe pagato laddove il contratto di leasing n. 329466/1 non fosse stato pattuito in franchi svizzeri e fosse stato indicizzato all' E.XXXXX anziché al Libor CHF; - iii) in caso di ritenuta nullità dell' intero contratto, il compenso dovuto a H.XXXXXXX A.XXXXXXX s.p.a. , tenuto anche conto dell' impegno finanziario dalla stessa assunto in relazione al contratto per l' utilizzo da parte di T.XXXXXXXXXXX s.r.l. dei beni

immobili oggetto del leasing n. 329466/1, dalla data di consegna fino all' effettivo rilascio . " FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Fra le parti, nel giugno 2008, è stato stipulato un contratto di leasing immobiliare c.d. in costruendo, seguito dal verbale di consegna del bene, redatto nell' aprile 2010. L' attrice impugna la clausola contrattuale che, per determinare la prestazione pecuniaria a carico dell' utilizzatore, dà rilevanza anche alla futura variazione del rapporto di cambio fra l' Euro ed una valuta straniera (non identificata in contratto) , rispetto ad una base contrattualmente stabilita.

Tale clausola, se ritenuta strumento finanziario o componente derivativa, sarebbe stata stipulata senza rispetto, da parte della banca, degli obblighi di comportamento ed informazione del cliente stabiliti dal T.U.F. Se invece ricondotta al settore dei contratti bancari, la stessa dovrebbe essere ritenuta nulla per: - indeterminatezza del suo oggetto; - contrasto con le disposizioni imperative del T.U.B.; - mancanza di causa (insussistenza della funzione indicizzante presupposta in contratto; mancanza di alea consapevole in capo alle parti); - immeritevolezza della causa; - violazione del canone di buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost. L' attrice lamenta poi la nullità della clausola floor collegata a quella di cui infra, perché immeritevole di tutela, perché sarebbe stata stipulata senza rispetto, da parte della banca, degli obblighi di comportamento ed informazione del cliente stabiliti dal T.U.F. (se ritenuta strumento finanziario o componente derivativa) e per contrasto con le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (in caso diverso). In subordine, l' attrice lamenta la nullità anche dell' altra clausola contrattuale che, sempre per determinare la prestazione pecuniaria a carico dell' utilizzatore, dà rilevanza alla futura variazione dell' indice Libor CHF, rispetto ad una base contrattualmente stabilita. Ciò per violazione delle disposizioni del T.U.B. e per indeterminatezza del suo oggetto.

pagina 5 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Nel primo caso (inadempimento) è chiesta la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito; nel secondo (nullità) la restituzione di quanto indebitamente non lucrato ovvero versato; in ambo i casi con rideterminazione dell' esatto dare/avere.

La banca resiste ad ogni domanda, eccependo la prescrizione del diritto di ripetere i pagamenti eseguiti e di quello al risarcimento del danno.

Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 14.1.2019, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ogni questione sull' improcedibilità dell' azione va respinta, perché la relativa eccezione (non esservi stata effettiva partecipazione al procedimento di mediazione da parte del legale rappresentante dell' attrice) è stata sollevata oltre la Prima udienza successiva all' espletamento della procedura; dunque è preclusa. Né vale richiamarsi all' eccezione formulata da H.XX in comparsa, relativa a fattispecie diversa (radicalmente mancato svolgimento della fase di mediaconciliazione prima dell' avvio della causa) ed affrontata nella prima udienza.

Nel merito, il 9.6.2008 l' attrice e la convenuta (per brevità: H.XX) hanno stipulato il contratto di leasing immobiliare c.d. in costruendo ("condizionato al venir ad esistenza del bene") n 329466/1 (doc. 2 H.XX). Esso prevedeva di finanziare un costo di costruzione pari a 1, 25 mln, da restituirsi in rate mensili dalla presa in consegna del bene in poi, e stabiliva le modalità di determinazione sia dei singoli canoni sia del prezzo di riscatto.

In particolare (lett. D) si prevedeva: - che il "costo base dell' immobile" sarebbe stato costituito dalla somma di ogni importo pagato per acquisto dell' area e costruzione dell' edificio, nonché degli interessi sulle somme erogate medio tempore da H.XX per realizzare le opere di edificazione; - che il corrispettivo della locazione finanziaria a carico del cliente (anticipo, numero delle rate mensili e loro importo unitario) si dovesse ottenere applicando al predetto "costo globale " I coefficienti previsti nelle successive lettere L, M, N. pagina

6 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Nella successiva lettera E veniva precisato: - che il piano finanziario iniziale dei rimborsi (non allegato al contratto) era stato formulato sulla base di un parametro pattiziamente determinato indicato alla successiva lett. L, a prescindere dalla quotazione reale dello stesso in quel giorno; tale clausola però parla del "maxicanone anticipo " E in nulla contribuisce ai fini in discussione; è piuttosto la clausola di cui alla lett. Q (rubricata "indicizzazione") a recitare: Libor CHF 3 M 365 oggi preso a base 2, 7; - che i canoni comunque sarebbero stati variabili in forza di due criteri di indicizzazione: a) andamento futuro della quotazione reale dell' indice in questione rispetto alla base citata; b) futuro rapporto di "cambio Euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L"; la clausola di rinvio è però muta al riguardo.

Con verbale di consegna del maggio 2010 (doc. 3 H.XX) si determinava il "costo globale dell' immobile " in 1.256.6969, 4; si precisava il piano finanziario iniziale come segue: - anticipo: 6.917, 22 oltre IVA (0, 554% del costo globale); - 216 canoni mensili da 6.917, 22 + Iva ciascuno; - opzione di acquisto: 377.008, 92 + Iva; - "tasso effettivo": 3, 9526%. In relazione alle clausole di variabilità dei canoni (c.d. indicizzazioni) in tale documento, sottoscritto dalla sola attrice: - il primo parametro (Libor CHF 3 Mesi 365, base 2, 7%) veniva confermato in toto; - compariva il seguente periodo: "La società T.XXXXXXXXXXX Srl accetta la determinazione del cambio di riferimento Euro/EUR, 1 Euro = E.X 1, 44". Il contratto è tuttora vigente e regolarmente adempiuto.

*** Le norme applicabili.

Si deve ricordare che in materia di contratti bancari vigono disposizioni imperative estremamente esigenti in tema di trasparenza dell' informazione precontrattuale, di chiarezza e determinabilità delle varie pattuizioni, nonché di contenuto obbligatorio del negozio.

L' art. 117 comma 4 T.U.B. recita: " I contratti indicano il tasso d' interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (...)" ; pagina 7 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 - il successivo comma 6 recita: "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"; - il comma 8 infine recita: "la Banca D' Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell' intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca D' Italia".. pagina 8 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Il Governatore della Banca D' Italia da parte sua ha emanato in data 25 luglio 2003 (G.U.R.I. n 191 del 19.8.2003) un Provvedimento (in vigore dal 1.10.2003) contenente la disciplina sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari".. Per quanto riguarda il contenuto obbligatorio dei contratti, il Provvedimento afferma: - "E' assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto" (Sez. II, par. 3); - "Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto . " (Sez. III, par. 3); - "Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell' operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall' andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo" (Sez. III, par. 3). Regole che conformano imperativamente il contenuto di ogni contratto bancario, e che valgono a precisare l' estrema chiarezza e completezza che esso deve avere, specie quando i costi complessivi a carico del cliente non siano individuabili interamente fin dalla data di stipula.

Tali disposizioni sono pienamente applicabili alle fattispecie in esame ratione temporis. *** Esposizione ed esame delle censure di _parte attrice.

B) La clausola di indicizzazione legata all' andamento del Libor CHF. Essa stabilisce che se la quotazione reale dell' indice prescelto (Libor CHF 3 M 365) avesse subito nel futuro delle variazioni rispetto alla base di 2, 7%, sarebbe variato anche il canone periodico. All' uopo, dice il contratto, si sarebbe dovuto rivedere il

"piano finanziario contrattuale", adeguandolo alla variazione intervenuta sia in rapporto al capitale che residua (in base all' originario piano finanziario) sia al numero di canoni residui. Il contratto aggiunge: valori in coincidenza della data di scadenza del canone; l' importo della variazione del canone rimarrà costante fino a successiva variazione dell' indice; le variazioni in diminuzione dei canoni non opereranno oltre la riduzione di due punti dell' indice di base.

L' attrice lamenta in via principale la nullità dell' ultima previsione riportata (c.d. floor) , per incoerenza logica ed immeritevolezza di tutela.

pagina 9 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 La domanda è infondata, perché parte dal presupposto che il limite contrattualmente fissato (inefficacia di riduzioni che portassero sotto il limite di 0, 7%) sarebbe stato di per sé superiore alla quotazione di mercato dell' indice stesso (0, 24%). In realtà non è così, perché l' indice reale, al momento della stipula del contratto (9.6.2008) , era pari a 2, 584% (D.XX 5 H.XX - tasso medio del mese di giugno 2008; l' all. 6 alla perizia attorea riguarda invece un tasso al 21.4.2008, inutilizzabile). Dunque era ben possibile (e così è stato in effetti) che la cliente potesse giovare della discesa dell' indice nel tempo futuro.

L' attrice fa, in in subordine, questione di nullità dell' intera clausola di indicizzazione in esame; la domanda è fondata.

pagina 10 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 In contratto è precisato che la misura convenzionale (2, 7%) dell' indice (Libor CHF 3 M 365) sarebbe stata utilizzata per formulare il piano finanziario iniziale, indipendentemente dalla sua reale quotazione alla data di stipula; il valore reale di tale indice a quella data però non è espresso. Esso, all' epoca del contratto, era come detto pari a 2, 584%. Ciò confligge in primo luogo con la riportata prescrizione del Provvedimento che esige l' indicazione nel testo contrattuale del valore dei parametri di indicizzazione al momento della conclusione dell' accordo.

La disposizione è chiaramente riferibile non solo valore pattizio dell' indice prescelto, ma anche e soprattutto a quello reale, riscontrabile sul mercato alla medesima data: per definizione solo quest' ultimo ha dei valori variabili nel tempo, e dunque ricollegabili al preciso momento della stipula.

E' irrilevante la libera disponibilità aliunde dell' informazione: le disposizioni applicabili esigono che la stessa sia contenuta nel contratto.

In secondo luogo, bisogna ricordare che, secondo le previsioni in esame, per eseguire ogni contratto si sarebbe dovuto ogni volta prendere in considerazione il valore reale dell' indice Libor CHF 3 M 365 via via determinatosi, per rapportarlo a quello pattizio iniziale, ed operare così le revisioni dell' originario piano finanziario costruito su quest' ultimo. In sostanza, tramite la fissazione di un livello pattizio dell' indice, diverso da quello reale, si è previsto un differenziale (spread) costantemente rilevante in futuro nel determinare il costo del finanziamento; differenziale più o meno incisivo sulle prestazioni reciproche, a seconda delle dinamiche successivamente subite dall' indice reale. La misura iniziale del differenziale però non è stata espressa in contratto, essendo mancata l' indicazione del valore effettivo del Libor CHF 3 M 365 alla data di stipulazione, rispetto al valore pattizamente prescelto.

Al contrario, per offrire l' imposto panorama chiaro di tutti gli elementi che avrebbero determinato il futuro costo legato a tale indicizzazione (" in ogni caso", dice il Provvedimento) , il contratto avrebbe dovuto esporre fin da subito anche il valore reale del Libor CHF 3 M 365 vigente all' epoca. Solo in tal modo sarebbe stato chiaro l' importo dello spread iniziale applicato, e la sua conseguente influenza sul costo futuro del finanziamento.

Sotto tale profilo è di nuovo irrilevante che il costo totale del contratto alla fine e di fatto non cambiasse.

pagina 11 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Innanzitutto le norme in tema di trasparenza e chiarezza del contenuto dei contratti bancari richiedono l' esposizione completa ed ab initio di

tutti gli elementi influenti sulla determinazione di un costo variabile a carico del cliente; tra questi vi è anche il livello effettivo di un indice ad una precisa data, e la differenza fra questo ed il livello contrattualmente assunto come rilevante. Il consenso espresso deve riguardare clausole contrattuali chiare e complete; per quanto riguarda lo spread il contratto deve esporre con esattezza la sua entità. pagina 12 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 *** La clausola in esame è poi nulla anche per altra ragione, ovvero per indeterminatezza dell' oggetto.

Per la motivazione si può rinviare alle pagg. da 6 a 10 della sentenza n 933/2017 di questo ufficio, pienamente attuali; alle argomentazioni tecniche aggiuntive presentate da H.XX in questa causa si può replicare che: - vi è contraddizione tra la data di durata della locazione indicata nel contratto (21.4.2010 - inizio; 21.4.2028 - fine) e la periodicità mensile dei canoni, fissata al 20 di ciascun mese con decorrenza da maggio 2010; è evidente in tal modo che la Prima e l' ultima rata non hanno avuto durata mensile e , posto che gli interessi si calcolano in funzione del periodo, è evidente altresì che - data questa discrasia - non è possibile ricostruire con certezza a posteriori l' effettivo piano di ammortamento.

- rimane ignoto il modo in cui il contratto divide nella fattispecie l' anno rilevante per le restituzioni (365 o 360 giorni o altro); l' uso di un indice basato su 365 giorni non è di per sé decisivo per l' una o l' altra possibilità; l' una o l' altra opzione forniscono risultati concreti diversi, e non si può ricorrere sul punto alla prassi.

Inoltre è davvero incomprensibile come possa mai essere applicata la formula di calcolo esemplificativa inserita in contratto, ovvero: $N.XXX \text{ rata} = \text{Capitale residuo} \times (\text{Tasso rilevato} - T.XXX \text{ base}) \times \text{giorni intercorrenti tra le scadenze delle rate} / 36.500$ laddove le disposizioni letterali del contratto esigono ogni volta la ricostruzione del Piano finanziario basandosi su debito residuo, numero di canoni residui e nuovo tasso (diverso da quello contrattuale) , e non sulla differenza fra i due.

Sul punto si può inoltre rinviare alle condivisibili considerazioni del C.X attoreo, espresse nelle pagine da 17 a 23 della sua relazione (doc. 1 attrice). Infine, vanno richiamati a definitivo conforto i condivisibili principi fissati in una recente sentenza emessa da questo ufficio il 6.5.2019 (B.X Italia Srl / H.XXXXXXX A.XXXXXXX S.p.A.). E' accertato dunque che gli enunciati contrattuali possono essere sviluppati in direzioni diverse ed equivoche; siccome è fondamentale (per l' applicazione della clausola in parola) conoscere sempre l' esatta quantità di capitale residuo, e ciò non è confermato, ne deriva la sua nullità per indeterminabilità dell' oggetto ex art. 1346 c.c. pagina 13 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Sono assorbite tutte le questioni legate alla nullità della previsione c.d. floor inserita nel corpo della clausola in esame, discutibili solo in caso di affermata (ma qui negata) validità della complessiva previsione di indicizzazione.

*** B) La clausola di indicizzazione legata al rapporto fra Euro e valuta estera ignota.

Anche su di essa si concentrano le censure di nullità. Per contratto ciascun canone periodico (comprensivo di capitale ed interessi) doveva essere rapportato mensilmente alle intervenute variazioni del tasso concreto di tale cambio, rispetto alla sua "misura convenzionalmente pattuita". Tuttavia il contratto non spiega né quale dovesse essere la valuta estera di riferimento, né quale fosse il tasso di cambio convenzionalmente rilevante; il rinvio alla clausola successiva " l"è infatti totalmente muto.

Nel verbale di consegna si fa cenno alla clausola in parola, ma ancora una volta manca l' indicazione della valuta estera rilevante; è solo indicato un astratto rapporto di cambio: 1, 44. La clausola in parola è palesemente nulla per indeterminatezza/indeterminabilità dell' oggetto, per via della totale mancanza di riferimenti ad una delle numerose valute estere che possono essere in rapporto con l' Euro.

Né si può invocare un banale errore di scrittura: il contratto deve avere un contenuto ben preciso, chiaro e trasparente.

Inoltre, la nullità eccepita deriva dal mancato inserimento nel contratto in esame di quanto era prescritto in

base al Provvedimento citato sulla trasparenza circa il valore del parametro prescelto alla data di stipula (in entrambi i significati di "valore pattizio" e "valore effettivo"). Nel contratto manca infatti l'indicazione del valore reale del tasso di cambio alla data di conclusione dell'accordo e dunque manca l'esposizione dello spread fra i due valori, con le conseguenze già sopra esposte (e che qui si richiamano) sull'analogo rilievo in tema di indicizzazione ai tassi.

Infine, la nullità della clausola in esame deriva dalla sopra dichiarata nullità della clausola di indicizzazione al Libor CHF per indeterminatezza del suo oggetto: per applicare la Prima è necessario conoscere l'entità di ciascun canone via via "maturato", ma l'assenza di un piano finanziario espresso (e l'impossibilità di ricostruirlo a posteriori sulla base degli elementi noti) rende nulla la seconda, perché impedisce di conoscere tempo per tempo l'importo del capitale originario ed adeguare univocamente in seguito il piano dei rimborsi; dunque di determinare l'importo esatto di ciascun canone.

pagina 14 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 E' assorbita ogni altra (pur rilevante ed argomentata) questione relativa a motivi diversi di nullità di tali clausole (mancanza di causa; immeritevolezza degli interessi perseguiti; violazione dell'art. 2 Cost.; mancanza di alea consapevole). E' assorbita anche ogni questione relativa alla responsabilità di H.XX per violazione delle regole del T.U.F. ed alle lamentate conseguenze risarcitorie. E' opportuno segnalare comunque che sul punto diversi precedenti conformi di quest'ufficio confortano le tesi attoree: sentenze nn 469/17; 263/16; 82/16; 1196/15; 1179/15; 1036/15; 812/15; 711/15. *** Conseguenze: 1) Clausola rischio cambio.

Consegue da quanto sopra la necessità di ritenere indebite tutte le somme nel tempo versate da T.XXXXXXXXXXX Srl alla convenuta in forza della clausola collegata al rapporto di cambio Euro/valuta ignota, dichiarata nulla, e disporre la restituzione come richiesto.

Non si applica in questo caso l'art. 117 comma 7 lett. A) T.U.B., perché: - il vizio riguarda la violazione di obblighi contenutistici imperativi, sanzionati da nullità senza sostituzione automatica della clausola (artt. 1346 e 1419 comma primo c.c. - 117 comma 8 T.U.B.); - le clausole in esame costituiscono un mero accessorio nell'economia e nella struttura dei contratti, ideato per inserire in essi (quantomeno) una componente derivativa legata all'andamento dei cambi e per un supposto bisogno di rapportare la provvista finanziata a T.XXXXXXXXXXX in Euro e da questa rimborsata in Euro, all'andamento di una valuta estera ignota.

Gli importi versati a H.XX in forza della clausola in discussione fino al 30.4.2018, al netto di Iva, sono pacificamente pari ad 117.798,68. Tale importo riguarda pagamenti eseguiti ben prima di un decennio dalla domanda; l'eccezione di prescrizione di H.XX, inquadabile solo ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., è dunque infondata.

La somma totale da restituire a T.XXXXXXXXXXX Srl a questo titolo è dunque pari ad 117.798,68, oltre interessi ex art. 2033 c.c. da computarsi dal dì della notificazione della domanda (7.9.2017) al saldo, nella misura legale di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. *** Oltre alla condanna alla restituzione, occorre altresì dichiarare, come richiesto fin dalla citazione ed in forza dell'accertata nullità della clausola in esame, che T.XXXXXXXXXXX nulla deve a tale titolo, né per fatture emesse in passato (ma in data successiva all'ultima prodotta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 pagina 15 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 c.p.c.) , né per fatture emittende; ciò in relazione anche al calcolo dell'opzione finale d'acquisto. Eventuali pagamenti intervenuti nonostante ciò andranno restituiti a T.XXXXXXXXXXX.

2) Clausola indicizzazione interessi.

A. nullità della clausola legata alla determinazione del Piano finanziario di ogni contratto e della sua successiva variabilità in base all'andamento del Libor CHF 3 M 365, invece, consegue l'applicazione dell'art. 1419 secondo comma c.c. e dell'art. 117 comma 7 lett. A) T.U.B.; il vizio in tal caso tocca la chiarezza e

la completezza degli elementi determinanti per stabilire il corrispettivo (variabile) a carico del cliente.

Occorrerà tuttavia una consulenza contabile per: - determinare il piano finanziario sostitutivo ex lege, applicando l' art. 117 comma 7 lett. A) T.U.B., ovvero il tasso minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; - stabilire l' importo pagato da T.XXXXXXXXXXX Srl a titolo di interessi e di indicizzazione ai tassi, nonché le utilità accreditate in forza della medesima clausola.

pagina 16 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Vi si provvede con separata ordinanza.

*** Le spese, quanto alle domande qui definite, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in relazione agli importi in restituzione. Per il resto vanno rinviate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, così decide: a) respinge l' eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta; b) dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, la pattuizione relativa alla variabilità dei canoni sulla base dell' andamento del tasso di cambio fra Euro e valuta estera ignota, contenuta nel contratto dedotto in giudizio; c) condanna la convenuta a restituire all' attrice ex art. 2033 c.c. la somma di 117.798, 68, oltre interessi come in motivazione; d) dichiara che l' attrice nulla deve più a controparte a tale titolo, né per fatture emesse in passato, e ancora non pagate, né in futuro, con obbligo della convenuta di restituzione di quanto eventualmente versato e di esecuzione futura secondo buona fede, senza applicazione della clausola dichiarata nulla; e) rigetta ogni ulteriore domanda attorea sul punto, non esplicitamente dichiarata assorbita; f) condanna la convenuta a rifondere all' attrice le spese di tale parte del giudizio, che liquida in 8.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge.

pagina 17 di 18 Sentenza n. 699/2019 pubbl. il 05/06/2019 RG n. 3917/2017 Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte non definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta la domanda attorea di dichiarazione di nullità della c.d. clausola floor, che accede a quella di "indicizzazione ai tassi"; b) dichiara nulla, per quanto esposto in motivazione, la pattuizione relativa alla variabilità dei canoni sulla base dell' andamento dell' indice Libor CHF 3 M 365, contenuta nel contratto dedotto in giudizio; c) dichiara assorbita ogni altra domanda attorea sul punto; d) rimette la causa in istruttoria; d) spese su tale parte della causa al definitivo.

Udine, 03/06/2019 Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli L' originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. pagina 18 di 18